

DISCIPLINARE PER LA CONCESSIONE D'USO DELLE PALESTRE SCOLASTICHE PER ATTIVITÀ SPORTIVE IN ORARIO EXTRA-SCOLASTICO

Art. 1 – Finalità

Il presente disciplinare ha lo scopo di fissare nel dettaglio le modalità di assegnazione, gestione ed utilizzo temporaneo degli impianti sportivi annessi agli edifici scolastici di proprietà comunale, in orario extrascolastico (libero quindi da impegni o necessità delle scuole relativamente ad attività curriculari ed extracurriculari), da parte di Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche, Federazioni Sportive Nazionali, Enti di Promozione Sportiva e Discipline Sportive Associate iscritte al registro del CONI o al Registro delle Attività Sportive Dilettantistiche del Dipartimento per lo Sport (società Sport e Salute), aventi sede nel Comune di Senigallia ai sensi dell'art. 6, comma 4, del Dlgs. n. 38/2021, al fine di conseguire una sempre maggiore diffusione della pratica sportiva e ricreativa coinvolgendo tutte le categorie di cittadini e favorire la creazione di una cultura improntata ai valori dello sport, nonché, ove possibile, l'attività prettamente agonistica, nei limiti consentiti dalle caratteristiche strutturali dell'impianto.

Le concessioni per l'uso temporaneo, in orario extrascolastico, delle palestre sono rilasciate dal Comune di Senigallia su istanza delle associazioni/società sportive, indicate di seguito, per brevità, come "società sportive", tenendo in considerazione la prioritaria destinazione a favore del servizio scolastico.

Art. 2 – Soggetti concessionari delle palestre in orario extra-scolastico

Il Comune, quale Ente proprietario delle palestre scolastiche, intende garantire la massima fruizione degli impianti sportivi da parte della collettività locale.

La concessione in uso delle palestre scolastiche è disposta dal Comune in favore di società sportive del territorio comunale.

Per ciascuna palestra scolastica il Comune rilascia tante concessioni quante sono le società sportive che la utilizzano specificando i giorni e gli orari d'uso.

È vietata la sub-concessione dell'impianto sportivo a terzi, ma possono essere cedute proprie fasce orarie per manifestazioni sportive di associazioni dilettantistiche che rappresentano la necessità di usufruire degli spazi pubblici e che si esauriscano in una giornata o in un fine settimana.

Nei casi in cui vengano cedute alcune fasce orarie, la Società concessionaria non dovrà richiedere il pagamento di alcun canone alla società che ne usufruisce temporaneamente, ma potrà richiedere solo un rimborso delle spese effettivamente sostenute per la pulizia, la custodia degli spazi pubblici e la gestione delle emergenze.

La Società sportiva che cede la propria fascia oraria è obbligata a darne preventiva e tempestiva

comunicazione al Responsabile E.Q. dell'Area 8 – Cultura, Educazione/Formazione – Politiche Giovanili – Politiche Sportive del Comune di Senigallia, all'indirizzo di posta elettronica certificata comune.senigallia@emarche.it almeno 7 giorni lavorativi prima della data di riferimento.

Art. 3 – Durata delle concessioni in uso temporaneo

Le concessioni in uso delle palestre scolastiche sono rilasciate dal 1° settembre 2025 al 31 agosto 2026. L'accoglimento di eventuali richieste di concessione in uso per periodi inferiori all'anno è subordinato alla programmazione delle concessioni annuali per evitare sovrapposizioni e usi incompatibili. Nessuna concessione è tacitamente rinnovabile.

Art. 4 – Istanze per la concessione in uso temporaneo

Le istanze per le concessioni in uso temporaneo delle palestre scolastiche in orario extrascolastico vanno presentate al Responsabile E.Q. dell'Area 8 – Cultura, Educazione/Formazione – Politiche Giovanili – Politiche Sportive entro la data indicata nell'avviso pubblico.

Le domande pervenute successivamente alla data indicata nell'avviso pubblico non potranno modificare la programmazione e saranno prese in considerazione compatibilmente con la disponibilità residua delle palestre scolastiche o a seguito di rinunce da parte di altri utenti.

Qualora una palestra scolastica sia richiesta congiuntamente da più società sportive, le stesse dovranno integrare, l'istanza, anche successivamente alla sua presentazione, ma comunque prima della data di inizio della concessione, con specifico accordo per l'utilizzo condiviso dell'impianto, con l'indicazione dei giorni e degli orari di utilizzo di ciascuna società sportiva, per la ripartizione del canone d'uso e per l'individuazione del soggetto capofila che viene nominato contestualmente referente unico nei rapporti con il Comune.

Contestualmente all'istanza di concessione in uso temporaneo, la società sportiva deve dichiarare di aver adeguato il proprio regolamento/statuto alla normativa antidoping (art.6 L. 376/2000), di essersi accreditata al Portale dello Sport del Comune di Senigallia, come previsto dalla deliberazione di Giunta Municipale

n.

25

del

10.02.2015

(link

http://www.consultadellosport.it/portale_sport.asp?IDcomune=1) e di impegnarsi ad applicare gratuità o tariffe ridotte almeno del 50% agli iscritti ai propri corsi che facciano parte di nuclei familiari non abbienti segnalati dal Comune di Senigallia, nello specifico dall'ufficio dotato di relativa competenza, entro una percentuale massima del 5% degli iscritti. A tal proposito il Comune invierà alle società sportive interessate, con comunicazione scritta, i nominativi dei ragazzi che hanno diritto al beneficio. La società sportiva deve altresì presentare ogni altra documentazione richiesta nell'avviso pubblico. Tutte le dichiarazioni sostitutive di certificazioni rilasciate ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 a corredo dell'istanza di concessione in uso delle palestre scolastiche sono soggette a controlli da parte dell'Area 8 – Cultura, Educazione/Formazione – Politiche Giovanili – Politiche Sportive che potrà richiedere alle società sportive la documentazione comprovante quanto dichiarato all'atto della domanda.

Le società sportive non possono presentare richiesta per più di una palestra scolastica da utilizzare in

via esclusiva.

È consentito alle società sportive con un numero di tesserati superiore ad 80 unità che svolgono attività agonistica, di presentare richiesta per un massimo di altre due palestre per le società mono disciplinari e per massimo di altre tre palestre per le società pluridisciplinari in base alle discipline effettivamente praticate a condizione, in entrambi i casi, che siano condivise con altre società sportive e che non vi siano altre richieste che rimarrebbero escluse da qualsiasi assegnazione di palestre comunali o provinciali in ambito comunale.

Nel caso in cui una società polisportiva presenti domanda di utilizzo di palestre, le società affiliate rinunciano a presentare la domanda come singoli, valendo l'istanza della polisportiva quale domanda del soggetto capofila.

Art 5 – Rilascio concessioni in uso temporaneo

Il Responsabile della concessione in uso degli impianti sportivi delle istituzioni scolastiche è il Responsabile E.Q. dell'Area 8 – Cultura, Educazione/Formazione – Politiche Giovanili – Politiche Sportive del Comune di Senigallia. Nell'assegnazione delle palestre scolastiche e degli orari d'uso sarà data precedenza alle società sportive, iscritte al Registro Nazionale delle società sportive dilettantistiche che, secondo il seguente ordine di priorità:

1. svolgono attività adatte al tipo di palestra richiesta;
2. svolgeranno nella palestra richiesta campionati delle discipline di riferimento;
3. richiedono congiuntamente l'uso di una palestra e hanno stretto un accordo per il suo uso condiviso;
4. svolgono un'attività continua negli anni rispetto alle società sportive di nuova costituzione;
5. hanno il maggior numero di tesserati nello sport che sarà praticato nella palestra richiesta;
6. hanno maggiore anzianità ininterrotta di affiliazione a FSN/EPS/DSA/CIP.

Nel caso di richieste di concessione d'uso presentate in forma congiunta da più società sportive che hanno stretto apposito accordo:

- i requisiti attinenti al criterio di precedenza n. 1 deve essere posseduto da ciascuna delle società aderenti all'accordo;
- i requisiti riguardanti i criteri n. 2 e 4 devono essere posseduti almeno dalla società capofila;
- il requisito riferito al criterio n. 5 è determinato dalla somma dei tesserati di ciascuna società sportiva aderente all'accordo;
- il requisito riguardante il criterio n. 6 è riferito alla società sportiva aderente all'accordo con maggiore anzianità di affiliazione.

Le concessioni in uso temporaneo sono rilasciate ai richiedenti entro trenta giorni dalla data di scadenza fissata per la presentazione delle istanze. Eventuali richieste di chiarimenti e/o di integrazione della documentazione da parte dell'Ufficio preposto sospendono la decorrenza del termine fino al ricevimento, entro massimo 20 giorni, di quanto richiesto. Nel caso si renda necessario l'intervento del Comune per comporre bonariamente le diverse istanze delle associazioni sportive, il termine può essere prorogato di ulteriori 20 giorni.

Le concessioni in uso delle palestre sono inviate in copia al Dirigente Scolastico competente.

In caso di rinuncia di spazi concessi in uso, il concessionario ne dà tempestiva comunicazione scritta all'Area 8 – Cultura, Educazione/Formazione – Politiche Giovanili – Politiche Sportive del Comune di Senigallia all'indirizzo di posta elettronica certificata comune.senigallia@emarche.it.

Art. 6 – Oneri a carico del concessionario

Sono a carico del concessionario la custodia, la sorveglianza e la regolare pulizia della palestra (ivi compresi gli spogliatoi, le docce ed i servizi igienici, oltre alle tribune ove presenti) limitatamente ai giorni e agli orari di assegnazione, compatibilmente ed in accordo con il personale scolastico addetto alle pulizie.

Le società sportive concessionarie dovranno utilizzare le palestre in conformità a quanto previsto nelle note tecniche sulle caratteristiche delle palestre scolastiche, allegate al presente disciplinare ed approvate con Deliberazione di Giunta Municipale n. 169 del 01/08/2025.

Le società devono inoltre provvedere a sottoscrivere prima dell'inizio degli utilizzi apposito documento relativo alla sicurezza ai sensi dell'art. 26 del D.lgs. n. 81/2008 riportante le indicazioni per la gestione delle emergenze e dell'utilizzo generale degli impianti.

La società concessionaria ha l'onere di provvedere ad adempiere a tutte le prescrizioni normative previste per l'attività di pubblico spettacolo, se dovute, compresi i piani di emergenza, laddove necessari.

La manutenzione ordinaria e straordinaria è pertinenza esclusiva dell'ente proprietario, salvo eventuali danni che dovessero derivare da attività e/o persone e/o cose da chiunque e comunque provocati durante i singoli periodi di efficacia della concessione; in tal caso il Comune chiederà rimborso alla società sportiva utilizzatrice della palestra come meglio specificato all'art. 8.

Per l'utilizzo degli impianti sportivi è previsto un canone annuo, approvato con Delibera della Giunta Municipale che tiene conto del livello dei singoli impianti, del costo di gestione dei medesimi, della tipologia di utilizzo da parte degli utenti.

I canoni possono essere aggiornati annualmente in base alla variazione ISTAT – base Ancona – a partire dal mese di settembre di ogni anno, in coincidenza con l'avvio della nuova stagione sportiva.

In caso di concessioni di durata inferiore all'anno e fino ai sei mesi, il canone viene ridotto proporzionalmente ai mesi di concessione.

Per l'utilizzo delle palestre scolastiche di durata inferiore ai sei mesi si applicano le tariffe approvate con Deliberazione di Giunta Municipale n. 263 del 09/12/2024.

In caso di palestra concessa in uso temporaneo a più società sportive, il canone viene ripartito tra tutte coloro che utilizzano l'impianto in base al tempo a ciascuna riservato ed indicato nell'accordo tra le stesse presentato all'atto della domanda.

In ogni caso la società sportiva referente risponde del pagamento dell'intero importo previsto e segnala al Comune il mancato versamento della quota a carico di ciascuna società sportiva per la successiva revoca della concessione alla società sportiva inadempiente.

Il canone annuo deve essere versato in due rate: la prima pari al 50% del canone annuo entro e non oltre il 30 gennaio 2026, la seconda rata relativa al saldo entro il 30 giugno 2026.

Il regolare versamento del canone è condizione indispensabile per ottenere la concessione d'uso temporaneo per l'anno successivo.

Art. 7 – Norme generali sull'utilizzo degli impianti sportivi

I concessionari devono utilizzare le palestre scolastiche nei giorni e negli orari assegnati, esclusivamente per le finalità per le quali è stata rilasciata la concessione in uso temporaneo.

I concessionari hanno l'obbligo di:

- a) Rispettare tutte le norme internazionali, nazionali, regionali, locali ed il presente disciplinare che regolamentano in generale l'uso dei luoghi di lavoro e degli impianti sportivi;
- b) Rispettare tutte le ulteriori prescrizioni che il Comune dovesse adottare o ritenere necessarie ed opportune in relazione ai singoli impianti, al relativo utilizzo e a quanto disposto dalla Giunta;
- c) Tenere sollevato il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità per danno che dovesse eventualmente derivare da attività e/o persone e/o cose da chiunque e comunque provocati durante i singoli periodi di efficacia della concessione;
- d) Provvedere direttamente alla copertura assicurativa dei partecipanti all'attività sportiva e/o ricreativa da svolgere nell'impianto concesso;
- e) Non sub-concedere l'uso, anche parziale ed a qualsiasi titolo, dell'impianto o comunque non porre in essere azioni comportanti il trasferimento a terzi della concessione ottenuta, fatta salva la cessione di fasce orarie come stabilita all'art. 2 del presente disciplinare;
- f) Segnalare per iscritto dalla propria p.e.c. a quella del Comune (comune.senigallia@emarche.it), prima di ogni utilizzo, eventuali danni riscontrati presso l'impianto concesso, allegando documentazione fotografica da cui si evinca lo stato dei luoghi;
- g) Adottare tutti gli accorgimenti necessari per salvaguardare la piena integrità dell'impianto e restituire l'impianto e gli spogliatoi annessi, al termine di ogni utilizzo, nelle stesse condizioni in cui esso si trovava all'inizio dell'utilizzo, libero da attrezzature e strumenti connessi allo sport praticato, per consentire il regolare svolgimento delle attività previste nel turno o nel giorno successivo ovvero nei giorni di disponibilità delle istituzioni scolastiche. Si rappresenta che nel caso in cui non venisse rispettato quanto indicato al precedente e presente punto, la società concessionaria dovrà farsi carico di intervenire a propria cura e spese, sotto il controllo dell'ufficio tecnico del Comune di Senigallia;
- h) Nell'espletamento della pratica sportiva, a far indossare abbigliamento e calzature idonee ed a rispettare le modalità d'uso della palestra e delle attrezzature scolastiche quali il divieto di fumo sia all'interno della struttura che nelle aree all'aperto di pertinenza dell'istituzione scolastica ai sensi della L. n.3/2003 e s.m.i. ed il divieto di introdurre cibi e bevande;
- i) Presentare preventivamente la richiesta di dotare la palestra di materiale sportivo di proprietà

della società. L'autorizzazione viene rilasciata dal Responsabile E.Q. dell'Area 8 – Cultura, Educazione/Formazione – Politiche Giovanili – Politiche Sportive fatto salvo il nulla osta della Direzione scolastica, assumendosi per iscritto l'onere ed i relativi costi di rimozione di quanto installato, al termine della concessione senza che ciò comporti danneggiamenti all'immobile ed agli arredi di proprietà comunale;

- j) verificare il rispetto delle normative tecniche e di sicurezza attinenti alla tipologia di impianto stesso, in ogni periodo di svolgimento dell'attività concessa in uso, nel rispetto di tutti gli obblighi dettati dal D. lgs. n. 81/2008 e s.m.i., tra cui a titolo esemplificativo ma non esaustivo, la verifica attinente le uscite di emergenza che dovranno essere libere da qualsiasi ingombro;
- k) Segnalare al Comune, entro 2 ore dal termine di ogni utilizzo, eventuali danni verificatisi all'impianto concesso, per qualsiasi motivo, durante l'uso;
- l) Provvedere al rimborso, entro il termine di due mesi dalla richiesta inviata dal Comune, delle spese sostenute dal Comune stesso per il ripristino di ogni eventuale danno subito dall'impianto concesso durante ogni singolo utilizzo;
- m) Redigere una relazione con la descrizione dettagliata delle attività avviate, la suddivisione oraria dell'impianto, il numero di corsi, l'età ed il numero dei partecipanti, il nominativo del Responsabile dei corsi provvisto dei necessari requisiti tecnici e professionali, l'elenco dei propri tesserati FSN/EPS/DSA/CPI di appartenenza; nella stessa relazione dovrà essere dichiarato il bilancio preventivo per l'anno in corso ed il bilancio consuntivo relativi alla palestra data in concessione d'uso temporaneo. La relazione dovrà pervenire all'ufficio competente all'indirizzo PEC comune.senigallia@emarche.it tramite PEC entro il 31 marzo di ogni anno. Il mancato invio comporterà la revoca della concessione in uso temporaneo della palestra, previa formale diffida del Comune;
- n) Compilare giornalmente il registro delle presenze, disponibile all'interno delle strutture sportive, con l'indicazione di:
 - Utilizzo orario dell'impianto sportivo (indicazione puntuale delle ore di utilizzo);
 - Nominativo del Responsabile dell'Associazione/società utilizzatrice;
 - Certificazione della pulizia dopo ogni utilizzo;
 - Segnalazione di eventuali anomalie/danni, come indicato all'art. 7;

Fermo restando l'obbligo di cui sopra, in caso di mancata compilazione del registro, le presenze verranno desunte dal calendario di utilizzo delle palestre scolastiche predisposto dall'ufficio politiche sportive sulla base degli orari comunicati dalla associazione/società concessionaria.

- o) Rilasciare la dichiarazione di conoscere ed accettare, senza eccezione alcuna, le caratteristiche nonché i limiti funzionali delle strutture concesse ed impegnandosi a far svolgere al loro interno l'attività sportiva compatibilmente con la natura e le caratteristiche funzionali e di sicurezza delle palestre;
- p) Corrispondere entro il 30 gennaio 2026 la prima rata pari al 50% del canone annuale ed entro il 30 giugno 2026 il saldo.

L'accesso all'impianto è consentito esclusivamente in presenza di un tecnico o di un dirigente della società sportiva utilizzatrice.

È fatto divieto di installare attrezzature fisse o mobili senza il preventivo assenso del Comune.

È fatto, altresì, divieto di consentire l'accesso in palestra e nei locali scolastici, sia interni che esterni, a persone estranee all'attività ad eccezione del personale dell'Istituzione Scolastica e/o del Comune per gli eventuali controlli, come indicato all'art. 8.

Art. 8 – Responsabilità

Ciascuna società sportiva concessionaria è responsabile del rispetto di tutte le norme riguardanti l'utilizzo dei locali e delle attrezzature a disposizione dell'impianto e la pratica sportiva con particolare riferimento alla medicina dello sport e alla tutela sanitaria delle attività sportive.

È a carico di ciascun concessionario l'individuazione della persona che, durante l'attività in palestra, è referente per i comportamenti da adottare per la sicurezza antincendio, per la gestione delle emergenze e del primo soccorso e per le pulizie finali dopo ogni utilizzo; il nominativo della persona individuata dovrà esser comunicato al Comune con ogni recapito utile al fine di consentirne la reperibilità in caso di necessità, così come dovrà esser comunicato l'eventuale variazione.

La società sportiva, in base alla normativa vigente, mette a disposizione durante il periodo di utilizzo della palestra un defibrillatore semi-automatico, ne garantisce la manutenzione e garantisce altresì la presenza di personale abilitato al suo uso.

La società sportiva ha la responsabilità civile per gli eventuali danni a cose, atleti, e terze persone all'interno dell'impianto unicamente per fatti inerenti e collegati alla propria attività. Allo scopo è obbligata a stipulare apposita assicurazione che copra la responsabilità civile per i danni che, in relazione all'espletamento dell'attività o a cause ad esso connesse, derivassero al Comune o a terzi, senza riserve ed eccezioni, con un massimale non inferiore a € 1.000.000,00 per sinistro. Nel caso di palestra concessa in uso a più società sportive in accordo tra loro è sufficiente un'unica assicurazione purché copra l'intero periodo di utilizzo della palestra e riguardi le attività di tutte le società sportive interessate.

In ogni caso il concessionario si intende espressamente obbligato a tenere sollevata e indenne l'Amministrazione Comunale da tutti i danni diretti e indiretti a chiunque causati in dipendenza della propria attività.

La società sportiva concessionaria risponde di eventuali danni alla struttura e alle sue attrezzature non derivanti dal normale deterioramento, se e in quanto causati da comportamenti omissivi, inadeguati o pericolosi, posti in essere dai propri associati o da altre persone autorizzate dalla stessa ad accedere nell'impianto. Nel caso l'impianto sia utilizzato da più concessionari e non sia possibile individuare il responsabile, i costi di riparazione del danno saranno ripartiti tra tutti i concessionari in proporzione alle ore assegnate in concessione.

Il Comune può disporre in qualsiasi momento e senza alcun preavviso verifiche sull'effettivo utilizzo e sullo stato d'uso degli impianti e sul rispetto delle norme di legge e del presente disciplinare.

La società sportiva concessionaria è tenuta a fornire al Comune tutte le informazioni richieste

sull'utilizzo della palestra, in particolare per quanto riguarda orari, attività svolte e numero iscritti alle diverse attività.

Art. 9 – Revoca, sospensione della concessione d'uso e altre situazioni di indisponibilità dell'impianto

L'Amministrazione Comunale ha la facoltà di revocare la concessione in uso o di non rilasciarne una nuova, fermo restando l'obbligo del concessionario al risarcimento di eventuali danni e senza la possibilità per il medesimo di richiedere alcun indennizzo, nei seguenti casi:

- a) gravi violazioni delle disposizioni contenute nel presente disciplinare o nell'atto di assegnazione o in eventuali disposizioni integrative eventualmente emanate
- b) violazione delle vigenti disposizioni normative previste in materia di sicurezza
- c) mancato pagamento del canone previsto per la concessione in uso della palestra, decorsi due mesi dalla scadenza, di cui all'art. 7 punto p);
- d) mancato risarcimento del danno provocato alla struttura, a cose e persone in relazione all'espletamento della propria attività in palestra o a cause ad essa connesse;
- e) reiterate contestazioni da parte del Comune sull'inosservanza di norme di legge e prescrizioni dettate dal presente Disciplinare;
- f) cessione a pagamento a terzi degli spazi assegnati in concessione dal Comune, anche nel caso in cui accada una sola volta, fatta eccezione per l'eventuale richiesta del rimborso per le spese effettivamente sostenute per la custodia, la pulizia degli spazi pubblici e la gestione delle emergenze. La società sportiva che cede la propria fascia oraria è obbligata a darne preventiva e tempestiva comunicazione all'Area 8 – Cultura, Educazione/Formazione – Politiche Giovanili – Politiche Sportive del Comune di Senigallia secondo le modalità indicate all'art. 2 del presente Disciplinare;
- g) false dichiarazioni a corredo dell'istanza di concessione d'uso.

Inoltre, il Comune si riserva la più ampia facoltà di sospendere temporaneamente o revocare in tutto o in parte la concessione in uso temporaneo già rilasciata, senza che nulla possa eccepire o pretendere a qualsiasi titolo il concessionario, per:

- cause di forza maggiore e per nuova valutazione dell'interesse pubblico
- sopravvenuto mutamento, anche di una sola, delle situazioni di fatto presenti al momento della concessione
- sopravvenute esigenze di funzionalità didattica, su richiesta dell'istituto scolastico, previo preavviso di almeno 10 giorni.

Qualora la sospensione riguardi un periodo superiore a 3 mesi, il canone da versare al Comune viene riproporzionato al periodo di effettiva disponibilità della palestra.

La revoca non comporta invece alcun rimborso e/o riduzione del canone annuo previsto.

Il Comune, inoltre, con un preavviso di almeno 7 giorni, si riserva la facoltà di utilizzare l'intero impianto o parte di esso per iniziative proprie o per quelle di terzi soggetti patrocinati e sostenute dal

Comune stesso, per 2 giorni al mese, salvo nel periodo estivo nel quale è ammesso l'utilizzo per 15 giorni secondo le necessità dell'Ente (per un totale di 24 giorni all'anno). Il mancato utilizzo dei giorni nei mesi accresce il numero dei giorni utilizzabili del mese successivo.

Il Comune esercita tale facoltà tenendo in debito conto l'attività delle società sportive concessionarie, con particolare riguardo agli eventi e alle manifestazioni già in programma e alle gare di campionato.

In ogni caso, il concessionario non può vantare alcun diritto di risarcimento o avanzare alcuna richiesta di rimborso spese al Comune per i giorni utilizzati.

Art. 10 Normativa di riferimento

Legge 4 agosto 1977, n. 517, art 12 “Norme sulla valutazione degli alunni e sull'abolizione degli esami di riparazione nonché' altre norme di modifica dell'ordinamento scolastico”;

Legge 23 marzo 1981, n. 91 “Norme in materia di rapporti tra società e sportivi professionisti”;

Decreto Legislativo 16 aprile 1994 n. 297, art. 96 “Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado”;

Legge 7 dicembre 2000 n. 383 “Disciplina delle associazioni di promozione sociale”;

Legge n. 27 dicembre 2002 n. 289, art 90 “Disposizioni per l'attività sportiva dilettantistica” per le parti non abrogate dal D. Lgs. n. 36/2021 e dal D. Lgs. n. 38/2021, cui si rinvia;

Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 “Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106”;

Decreto Legislativo 28 febbraio 2021, n. 36 “Attuazione dell'articolo 5 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo”;

Decreto Legislativo n. 38/2021 “Attuazione dell'articolo 7 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante misure in materia di riordino e riforma delle norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi e della normativa in materia di ammodernamento o costruzione di impianti sportivi”;

Legge regionale 2 aprile 2012, n. 5 “Disposizioni regionali in materia di sport e tempo libero”;

Regolamento regionale 7 agosto 2013, n. 4 “Disposizioni di attuazione della Legge Regionale 2 aprile 2012, n.5”;

Legge 9 aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”;

Leggi sanitarie vigenti in materia di attività sportiva.

Per l'individuazione dei soggetti che svolgono attività sportive regolamentate, si fa riferimento alle disposizioni delle singole federazioni sportive e del CONI e della società Sport e Salute.

Per l'individuazione dei soggetti che svolgono attività sportive e motorie con fini di promozione sportiva, si fa riferimento alla normativa generale e specifica inerente agli enti di promozione sportiva.

Per i profili contabili e fiscali relativi all'esazione delle tariffe ed ai corrispettivi a canoni non disciplinati dal presente regolamento si rinvia alla normativa civilistica, fiscale e di contabilità pubblica vigente.

Art. 11 – Controversie

Le parti convengono concordemente di escludere per la risoluzione di eventuali controversie che dovessero insorgere in merito al presente appalto e/o procedimenti annessi e/o connesso la clausola arbitrale. Le eventuali controversie aventi ad oggetto il contratto di concessione in uso temporaneo delle palestre scolastiche in orario extrascolastico saranno devolute ai fini della loro definizione al Giudice Ordinario ossia al Tribunale di Ancona ovvero al Giudice Amministrativo ovvero Tribunale Amministrativo Regionale secondo le rispettive competenze.

Art. 12 – Trattamento dati personali

I dati forniti, ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR) e del D. Lgs. 196/2003 – così come modificato dal D. Lgs. 101/2018, saranno trattati dal Comune, anche con strumenti informatici, unicamente per lo svolgimento degli adempimenti istituzionali e di legge, ivi compresa la gestione amministrativa e contabile, correlati al rapporto contrattuale, nell'ambito delle attività predisposte nell'interesse pubblico e nell'esercizio dei pubblici poteri.

Il legale rappresentante dell'operatore economico dichiara di aver ricevuto la informativa di cui all'art.13 del Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR).